



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Avviso pubblico

ai sensi dell'art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'individuazione di un numero massimo di 120 docenti costituenti le *équipe* formative territoriali, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative

ART. 1 – OGGETTO

1. È indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, un numero massimo di centoventi docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, presso le istituzioni scolastiche statali delle regioni ricomprese nella tabella A allegata al presente avviso, da esonerare dall'esercizio delle attività didattiche. I 120 docenti esonerati dal servizio costituiscono le *équipe* territoriali formative istituite per garantire la diffusione di azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la definizione di graduatorie regionali.
2. I posti sono ripartiti, a livello regionale, sulla base del numero di istituzioni scolastiche presenti sul territorio e come da tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, presso le istituzioni scolastiche statali delle regioni ricomprese nella tabella A allegata al presente avviso, che abbiano superato il periodo di prova.
2. Il candidato può concorrere, a pena di esclusione e ai fini dell'esonero dall'attività di insegnamento per far parte delle *équipe* formative, per la sola regione in cui si trova la propria sede di titolarità nell'anno scolastico 2019/2020.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale Istanze *on-line*, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) il cognome e il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
 - c) la regione in cui è presente la sede di titolarità del candidato nell'anno scolastico 2019/2020;
 - d) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
 - e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
 - f) eventuale disponibilità ad essere utilizzato anche in regione diversa da quella di servizio, in caso di esaurimento delle disponibilità presso la regione della sede di titolarità e contestuale presenza di posti disponibili non coperti presso altra regione;
 - g) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - h) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il sistema Istanze *on-line*;
 - i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità. Tale richiesta deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio del colloquio, in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale: dgefid@postacert.istruzione.it;
 - j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.
5. Nella medesima domanda di partecipazione *on line* il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui alla tabella B, allegata al presente avviso.
6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.

7. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
8. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale colloquio.
9. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, la Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva, anche a seguito dell'eventuale posizionamento utile in graduatoria. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.
10. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di decadenza.
11. Non possono partecipare alla selezione i docenti che abbiano contribuito in tutto o in parte alla stesura del documento di indirizzo del gruppo di lavoro istituito il 16 novembre 2018 per l'attivazione delle *équipe* territoriali di cui all'art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
12. La Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

partire dalle ore 12.00 del giorno 17 luglio 2019 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2019, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze *on line*, utilizzando il modello previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.

2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI

1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle metodologie didattiche innovative e dei processi di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, possedere specifiche e documentate esperienze nella gestione e interazione di gruppi di lavoro finalizzati a progettualità complesse nell'ambito della scuola digitale, nell'ideazione e realizzazione di contenuti digitali per la didattica, nella progettazione e realizzazione di ambienti digitali per la didattica, nella formazione di docenti e studenti alle competenze digitali, nonché avere capacità di utilizzo di dispositivi e di automi programmabili di varia tipologia.

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione appositamente costituita, attraverso la valutazione di:
 - titoli culturali e scientifici: max 25 punti;
 - esperienze professionali: max 35 punti;
 - colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 4: max 40 punti.
2. La commissione di valutazione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto dalla tabella B, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La commissione, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate secondo la tabella B, redige una graduatoria per titoli per ciascuna regione di cui alla tabella A.

ART. 6 – COLLOQUIO

1. È ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti pari al doppio dei posti disponibili in ciascuna regione, così come indicati nella tabella A, allegata al presente avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi pari merito.

2. L'avviso relativo al calendario, all'indicazione della sede e all'orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno 5 giorni prima dell'inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione al colloquio sono a carico degli interessati.
4. I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento, di curriculum vitae in formato europeo e della documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede di candidatura, e sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso.
5. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.

ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE. CONDIZIONI OSTATIVE ALL'INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE

1. La commissione di valutazione, composta da tre membri, è nominata con apposito decreto e i componenti sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo.
2. La commissione di valutazione per la presente selezione pubblica può essere composta da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti in posizione di comando.
3. Alla commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente all'area prima o superiore.
4. La commissione, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, procede a redigere le graduatorie di cui all'art. 8.
5. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle centoventi unità, la commissione può essere integrata con sottocommissioni e il presidente della commissione coordina i lavori delle sottocommissioni.
6. Ogni sottocommissione è composta da un presidente aggiunto, due componenti aggiunti, e un segretario aggiunto.
7. Il provvedimento di nomina della commissione e delle eventuali sottocommissioni indica anche i componenti supplenti, scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
8. Ai membri della commissione e delle eventuali sottocommissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, si provvede con analogo decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

10. Il presidente e i componenti della commissione giudicatrice ovvero delle sottocommissioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
 - b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi degli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);
 - c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
 - e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire carriere o incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più candidati;
 - g) non aver contribuito in tutto o in parte alla stesura del documento di indirizzo del gruppo di lavoro istituito per l'attuazione delle *équipe* formative, ai sensi dell'art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
11. Il decreto con il quale è costituita la commissione e le eventuali sottocommissioni è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In caso di cessazione, a qualunque titolo, dall'incarico di presidente o di commissario, si provvede di volta in volta, con apposito decreto, a reintegrare la commissione.

ART. 8 – GRADUATORIE REGIONALI

1. Le graduatorie regionali sono approvate con apposito decreto della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono pubblicate sul sito *internet* del Ministero.
2. La presente selezione pubblica nazionale per titoli, esperienze professionali e colloquio, dà luogo a graduatorie regionali, in base alla relativa ripartizione indicata nella tabella A, allegata al presente avviso. Le relative graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021.
3. Le graduatorie regionali sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il docente più giovane per



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

età.

5. Conseguono l'esonero dalle attività didattiche i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili per regione, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti.
6. La rinuncia all'esonero comporta la decadenza dalla graduatoria.
7. L'eventuale sopravvenuto trasferimento della sede di titolarità del docente candidato in una regione diversa da quella inserita nella domanda comporta, altresì, la decadenza dalla graduatoria e dall'esonero, se già disposto.
8. In caso di eventuale aumento del contingente delle *équipe* territoriali da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie. Viceversa, in caso di numero insufficiente di docenti candidati ammessi rispetto ai posti disponibili in una o più regioni, sarà possibile affidare l'incarico a docenti risultanti in posizione utile in altra graduatoria relativa ad altre regioni, su esplicita dichiarazione di disponibilità dei candidati stessi, espressa in sede di presentazione della domanda.

ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE

1. Per lo svolgimento delle attività, i docenti selezionati vengono esonerati dal servizio per la durata di 2 anni scolastici – 2019/2020 e 2020/2021 – ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 1, del presente avviso.
2. L'attività svolta nelle *équipe* territoriali formative per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Al personale docente utilizzato nell'ambito delle *équipe* territoriali formative si applicano, in materia di ferie, permessi e assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "Istruzione e Ricerca".
4. Considerato che l'attività di servizio viene svolta a favore delle istituzioni scolastiche del rispettivo territorio assegnato, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua a essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico, ivi comprese le assenze, le ferie e i permessi.
5. L'incarico di docente esonerato dal servizio e componente delle *équipe* territoriali formative è incompatibile con la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi nel settore della formazione, conferiti da soggetti pubblici o privati.
6. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le *équipe* territoriali formative si provvede con supplenze annuali da conferire per la durata dell'esonero, ai sensi dell'art. 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7. Per lo svolgimento delle attività nell'ambito delle *équipe* territoriali formative non è previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo l'eventuale rimborso delle spese certificate,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

secondo la normativa vigente e nei soli limiti delle risorse annualmente stanziare e disponibili per la formazione del personale scolastico presso i poli formativi regionali.

8. Per i docenti componenti le *équipe* formative territoriali potrà essere prevista una specifica sessione di formazione.

ART. 10 – ATTIVITÀ

1. I docenti individuati con la selezione operano nella regione e nell'area geografica provinciale o territoriale dove è presente la sede di titolarità.
2. Le attività delle *équipe* territoriali saranno effettuate sul territorio di assegnazione e sono finalizzate a garantire la diffusione delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale fra tutte le istituzioni scolastiche del territorio di competenza e a promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative all'interno delle stesse istituzioni scolastiche.
3. Le attività e le azioni affidate alle *équipe* territoriali saranno coordinate e monitorate dalla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche avvalendosi di quota parte dei docenti esonerati nell'ambito della regione Lazio e in collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una effettiva diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, anche sulla base di apposite linee guida.
4. La Direzione generale competente coordinerà a livello nazionale le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte, nonché l'impatto delle attività delle *équipe* territoriali sulla formazione dei docenti e sulle competenze degli studenti.
5. Ai docenti costituenti le *équipe* formative territoriali possono essere affidati i compiti di:
 - a) sostegno e accompagnamento all'interno alle istituzioni scolastiche del territorio per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili;
 - b) promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare l'innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai *media*;
 - c) promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti sull'innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche del territorio, anche al fine di favorire l'animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l'organizzazione di *workshop* e/o laboratori formativi;
 - d) documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie didattiche innovative, monitoraggio e valutazione delle azioni formative adottate.
6. La Direzione generale competente definisce, con successivi atti, le modalità di svolgimento delle attività da parte delle *équipe* territoriali in coerenza con il Piano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

nazionale per la scuola digitale.

ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione e la speditezza delle operazioni selettive.

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.

ART. 14 – ONERI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai maggiori oneri derivanti dall'esonero del personale docente costituente le *équipe* formative territoriali si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio

Documento firmato digitalmente